CONTRATTO DI LOCAZIONE POSTO AUTO SITO NEL CONDOMINIO
DI REP. N°
Il Comune di Novate Milanese, rappresentato per questo atto dal Dirigente
dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio, Arch. Giancarlo Scaramozzino
nato a Melzo il 02/04/1966, domiciliato per la carica presso la residenza
Municipale di Via Vittorio Veneto n. 18, incaricato con Decreto nº 9 del
12/09/2019 (C.F./P.IVA 02032910156) in proseguo denominato "locatore"
E il Sig nato a il C.F e
residente in via in proseguo denominato
"conduttore"
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1) Il locatore concede in locazione al conduttore l'uso esclusivo del posto
auto sito nel condominio di appartenente al patrimonio disponibile
del Comune di Novate Milanese e individuato al N.C.E.U. al foglio
mappale;
2) L'uso esclusivo è concesso dal;
3) Il canone è determinato in da versarsi in due rate semestrali
anticipate con scadenza e di ogni anno di locazione;
4) Egli è inoltre tenuto a corrispondere all'Amministratore di condominio un
ulteriore importo annuale quale rimborso delle spese relative ai servizi di
pulizia, asporto di rifiuti solidi, fornitura di energia elettrica, nonché alla
fornitura di altri servizi comuni in quanto prestati dal condominio.
5) L'uso del posto auto deve essere esercitato nell'osservanza delle
disposizioni del presente atto, nonché delle norme di sicurezza ed ordine
pubblico dettate da leggi e regolamenti, ovvero da ordinanze dell'autorità

pubblica. Il conduttore è altresì tenuto al rispetto delle norme fissate dal	
regolamento condominiale.	
6) L'abuso nell'utilizzo della chiave d'ingresso, che consenta l'accesso ai	
non aventi titolo, costituisce causa di decadenza della presente locazione.	
7) Ogni responsabilità derivante dall'uso del posto auto è assunta	
integralmente dal conduttore, che solleva e manleva il Comune di Novate	
Milanese da ogni eventuale pretesa da parte di terzi.	
8) Il locatore può dichiarare la decadenza dalla locazione, con risoluzione	
immediata del contratto, nei casi in cui il conduttore:	
- collochi la vettura fuori dallo spazio assegnato, ostacolando l'utilizzo degli	
altri posti auto e le libertà di manovre delle corsie e rampe di accesso;	
- utilizzi il posto auto per uso diverso dal parcheggio di un veicolo di	
dimensioni idonee;	
- effettui operazioni di lavaggio macchina;	
- effettui scarichi di olii e detergenti;	
- modifichi mediante qualsiasi opera lo spazio concesso;	
-parcheggi un veicolo contenente prodotti esplosivi o comunque pericolosi,	
ovvero alimentato a GPL;	
- non provveda al pagamento delle singole rate del canone nel termine	
massimo di 30 giorni dalla loro scadenza. Per i giorni di ritardato	
pagamento, anche se effettuato entro il termine suddetto, verranno	
addebitati gli interessi legali.	
9) Il Comune di Novate Milanese si riserva la facoltà di revocare il presente	
contratto con un mese di preavviso per esigenze di pubblico interesse.	
10) Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico del	

conduttore e del locatore in parti uguali.	
11) Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti	
se non modificabili da leggi in materia di locazione, in quanto applicabili.	
12) Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle	
norme del C.C. e delle leggi in vigore, nonché agli usi e consuetudini	
provinciali in materia.	
13) Per qualunque contestazione che potesse insorgere nell'esecuzione del	
presente contratto, il foro competente sarà quello di Milano.	
Novate Milanese,	
Il Conduttore Il locatore	
Il Dirigente Area Gestione	
Sviluppo del Territorio	
Arch. Giancarlo Scaramozzino	
Ai norma dell'art.1341 del Codice Civile le parti previa lettura di ogni	
clausola del presente contratto, dichiarano espressamente di approvare gli	
articoli 3-4-8-10 .	
Il Conduttore Il locatore	
Il Dirigente Area Gestione	
Sviluppo del Territorio	
Arch. Giancarlo Scaramozzino	